

**Corso di formazione
Rappresentate Lavoratori Sicurezza
RLS SCUOLA
D.Lgs. 81/08**

**LEGISLAZIONE
Igiene e Sicurezza sul lavoro**

SPSAL Reggio Emilia

2021

**FORMAZIONE dei RAPPRESENTANTI dei
LAVORATORI per la SICUREZZA (RLS)**

Art. 37

FORMAZIONE DEI RLS

- Adeguata e aggiuntiva a quella prevista per i lavoratori
- Particolare sui rischi specifici del comparto
- Definita da Contrattazione Collettiva Nazionale
- Contenuti minimi stabiliti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Durata minima **32 ore** di cui **12** sui rischi specifici presenti in azienda
- Con verifica di apprendimento

AGGIORNAMENTO DEI RLS

- Modalità definite da Contrattazione collettiva nazionale
- Durata minima **4 ore** per imprese da 15 a 50 lavoratori
- 8 ore** per imprese con > 50 lavoratori

2

Corso di formazione RLS

PROGRAMMA 32 ore

Registrazione partecipanti - Presentazione corso

La legislazione di igiene e sicurezza sul lavoro

I **principali soggetti** previsti dal **D.L.gs. 81/2008 e s.m.i.**: ruolo e funzioni con particolare riferimento alla figura del RLS

Ambienti scolastici / **Igiene del lavoro**: rischi chimici e D.L.gs. 25/02 e rischi fisici e organizzazione del lavoro

Sicurezza del lavoro: principi generali di sicurezza elettrica e meccanica e macchine e attrezzature presenti nelle scuole

Emergenze

Concetti di rischio – danno – prevenzione // Valutazione dei rischi

Sorveglianza sanitaria – Dispositivi di protezione individuale

Programmi di formazione

Questionari apprendimento e gradimento

Corso di formazione RLS

OBIETTIVO GENERALE

Acquisizione delle abilità utili allo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella scuola

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI

1. Conoscenza della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
2. Conoscenza delle responsabilità, ruoli e funzioni dei soggetti definiti dal D.L.gs. 81/08 e s.m.i.
3. Conoscenza dei concetti di rischio, danno e prevenzione applicati all'ambiente scolastico
4. Conoscenza e lettura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Modulo 1 - LEGISLAZIONE

Obiettivo generale

DURATA 4 ore

Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro.

Obiettivi specifici

Acquisire elementi di conoscenza su:

- Criteri e strumenti per la ricerca di leggi e norme tecniche;
- Aspetti normativi, relativi ai rischi e danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli.

Modulo 1 - LEGISLAZIONE

PROGRAMMA

- **L'approccio alla prevenzione** attraverso il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
- **Il sistema legislativo:** esame delle normative di riferimento: la gerarchia delle fonti giuridiche, le Direttive Europee, la Costituzione, il Codice Civile, il Codice Penale, l'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro, lo Statuto dei lavoratori, la tutela assicurativa, la legislazione relativa a particolari categorie di lavoro, le norme tecniche UNI, CEI, la gestione degli appalti.

FONTI NORMATIVE: CRITERI DI PRIORITA'

Nell'ordinamento giuridico italiano esiste una pluralità di fonti normative, disposte secondo una scala gerarchica.

La norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con quella di fonte superiore.

Criteri di priorità delle fonti:

- Gerarchia;
- Competenza
- Cronologia;
- Specialità.

FONTI NORMATIVE: GERARCHIA

NORME COGENTI

- Costituzione della Repubblica Italiana
- Codice Penale e Civile
- Leggi Ordinarie dello Stato
- D.P.R. - D. Lgs. - D.M. - (Direttive Comunitarie Recepite)
- Leggi Regionali

NORME NON COGENTI

- Norme Armonizzate Europee (UNI EN - CEI EN)
- Norme Internazionali (ISO-IEC) e Norme Nazionali (UNI-CEI)
- Progetti di Norme Armonizzate Europee (Pr EN)
- Norme di Buona Tecnica e Raccomandazioni
- Direttive Comunitarie Non Recepite

COSTITUZIONE

E' in vigore dal 1948 e si compone di 4 sezioni e 139 articoli:

- **Principi fondamentali** dell'ordinamento (artt. 1-12);
- **PARTE I:** Diritti e doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54);
- **PARTE II:** Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139);
- **Disposizioni transitorie e finali** (artt. I-XVIII).

COSTITUZIONE

ART.32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ...

ART.35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

CODICE CIVILE

E' stato emanato nel 1942 e contiene la disciplina del diritto civile e commerciale.

E' stato modificato e integrato nel tempo (riforma del diritto di famiglia nel 1975, riforma del diritto societario nel 2003,...).

E' organizzato in 6 Libri:

- **LIBRO I:** Delle persone e della famiglia (artt. 1-455);
- **LIBRO II:** Delle successioni (artt. 456-809);
- **LIBRO III:** delle proprietà (artt. 810-1172);
- **LIBRO IV:** delle obbligazioni (artt. 1173-2059);
- **LIBRO V:** del lavoro (artt. 2060-2642);
- **LIBRO VI:** della tutela dei diritti (artt. 2643-2969).

CODICE CIVILE

ART. 2050

Chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

ART. 2087

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

CODICE PENALE

E' stato emanato nel 1930 (Codice Rocco) ed è stato modificato nel corso degli anni.

E' organizzato in 3 Libri:

- **LIBRO I:** Dei reati* in generale;
- **LIBRO II:** Dei delitti in particolare;
- **LIBRO III:** Delle contravvenzioni in particolare.

***Reati:**

- **Delitti:** reati per cui è prevista la pena detentiva dell'ergastolo/reclusione e/o la pena pecuniaria della multa (ES: artt. 437, 451, 589, 590)
- **Contravvenzioni:** reati per cui è prevista la pena detentiva dell'arresto e/o la pena pecuniaria dell'ammenda (ES: inosservanze norme sicurezza e igiene del lavoro)

CODICE PENALE

ART. 437

Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se dal fatto deriva disastro o infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

ART. 451

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da € 10 a € 516.

CODICE PENALE

ART. 589

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 2 a 7 anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.

Omicidio colposo

CODICE PENALE

ART. 590

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la reclusione da 3 mesi a 1 anno o la multa da € 500 a € 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni ...

Lesioni gravi/gravissime

CODICE PENALE

ART. 590

... Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

CODICE PENALE art. 582 e 583 Graduazione lesioni personali

Lesione lievissima	Malattia/prognosi di durata non superiore a 20 giorni
Lesione lieve	Malattia/prognosi di durata non superiore a 40 giorni
Lesione grave	<ul style="list-style-type: none">■ Malattia/prognosi di durata superiore a 40 giorni■ Pericolo di vita■ Indebolimento permanente di un senso o di un organo
Lesione gravissima	<ul style="list-style-type: none">■ Malattia certamente o probabilmente insanabile■ Perdita di un senso■ Perdita di un organo■ Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile■ Perdita della capacità di procreare■ Permanente e grave difficoltà nella favella■ Deformazione permanente o sfregio del viso

Fonte SIRVeSSS - Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

Rilevanza penale e riferimenti procedurali di perseguibilità delle lesioni personali

Lesione personale	Dolosa ° *	Colposa ° *	Colposa (derivante da fatti connessi con la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro)
Lievissima	Si procede: <ul style="list-style-type: none"> ■ A querela di parte offesa in assenza di aggravanti ■ D'ufficio in presenza di aggravanti (ex art 583 c.p.) * 	Si procede a querela	Si procede: <ul style="list-style-type: none"> ■ A querela di parte offesa ■ D'ufficio se in presenza di altro reato così perseguibile (es artt 437 e 451 c.p.)
Lieve	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede: <ul style="list-style-type: none"> ■ A querela di parte offesa ■ D'ufficio se in presenza di reato così perseguibile (es. artt 437 e 451 c.p.)
Grave	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede d'ufficio*
Gravissima	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede d'ufficio*

° art. 43 c.p.

* obbligo di referto (art. 365 c.p. e 334 c.p.p.) Tra le circostanze aggravanti vi è anche il "pericolo di vita"

** la procedibilità a querela di parte offesa è subordinata all'assenza di altro reato (determinante o concomitante il fatto che ha cagionato la lesione colposa) che di per sé stesso possa imporre il procedere d'Ufficio

Fonte SIRVeSSS - Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole

STATUTO DEI LAVORATORI (L. 300/70)

E' composto da 6 Titoli e 41 articoli:

TITOLO I: Della libertà e dignità del lavoratore;

TITOLO II: Della libertà sindacale;

TITOLO III: Dell'attività sindacale;

TITOLO IV: Disposizioni varie e generali;

TITOLO V: Norme sul collocamento;

TITOLO VI: Disposizioni finali e penali.

ART. 9 - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

ATTI GIURIDICI DELLA UE

REGOLAMENTO: ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, in quanto ha immediata efficacia normativa in forza della pubblicazione nella GUCE, senza necessità di un atto di trasposizione nel diritto nazionale.

DIRETTIVA: vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere ma resta salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi per pervenirvi. E' necessario un atto di trasposizione ad opera del legislatore nazionale, grazie al quale il diritto nazionale venga adeguato agli obiettivi fissati nella direttiva stessa.

ATTI GIURIDICI DELLA UE

DECISIONE: è vincolante in tutte le sue parti per coloro ai quali è notificata (Stati membri, persone fisiche o giuridiche). Serve a regolamentare fatti concreti nei confronti di determinati destinatari.

RACCOMANDAZIONI E PARERI: non sono vincolanti e non fanno sorgere diritti e obblighi per il destinatario.

ATTI GIURIDICI DELLA UE – DIRETTIVE

Nel Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, si distinguono **2 tipi di DIRETTIVE**:

- **DI PRODOTTO** (art. 100 A): hanno lo scopo di realizzare la libera circolazione delle merci sul territorio comunitario, secondo il principio che ciò che circola liberamente in uno Stato membro deve essere considerato sicuro anche dagli altri Stati. In ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro, tali direttive e relativi recepimenti sono dirette soprattutto ai progettisti e ai costruttori

Esempio: Direttiva macchine (D. Lgs. 17/2010);

- **SOCIALI** (art. 118 A): hanno lo scopo di garantire un livello minimo omogeneo di protezione e garanzia per tutti i cittadini europei. In ambito di Salute e Sicurezza sul lavoro sono indirizzate a Datori di Lavoro e a Committenti.

Esempio: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..


ATTI GIURIDICI DELLA UE – DIRETTIVE

Le **DIRETTIVE DI PRODOTTO** di distinguono in:

- **DIRETTIVE DI VECCHIO APPROCCIO**: stabiliscono minuziosamente le regole tecniche a cui devono conformarsi i prodotti per potere circolare liberamente;

- **DIRETTIVE DI NUOVO APPROCCIO**: stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e l'obbligo di riconoscimento da parte delle Amministrazioni Nazionali dei prodotti conformi a tali RES, sui quali sia apposta la marcatura CE.

ORGANISMI NORMATORI



LEGISLAZIONE RELATIVA A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORO

Lavoratrici madri

D. Lgs. 151/01 *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”*

Lavoro minorile

Legge 977/1977 *“Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”*, coordinata con le modifiche apportate dal **D. Lgs. 345/99** e dal **D. Lgs. 262/2000**.

LEGISLAZIONE RELATIVA A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORO

Lavoro notturno

Lavoratori atipici

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI (DPR 1124/65)

Nelle scuole di ogni ordine e grado sono soggetti tutelati dall'INAIL contro gli infortuni i docenti, gli assistenti tecnici, gli alunni che partecipano a esperienze tecnico-scientifiche (di laboratorio), a esercitazioni pratiche (anche di Educazione Fisica/Scienze Motorie e Sportive) o che svolgono esercitazioni di lavoro o facciano uso, in relazione alla funzione o alla attività, di apparecchiature, macchine, ecc.

Sono tutelati, altresì, dall'INAIL gli assistenti amministrativi in relazione all'uso di macchine elettriche o informatiche, nonché i collaboratori scolastici per le attività connesse alla mansione (uso di fotocopiatori, copyprint, macchine lavapavimenti, aspirapolvere, ecc.).

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI (DPR 1124/65)

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la **gestione per conto dello Stato** (DPR 1124/1965, artt. 127 e 190 e DM 10.10.1985) Lo Stato rimborserà all'INAIL gli importi degli indennizzi pagati in relazione a infortuni occorsi al personale o agli alunni assicurati. L'istituzione scolastica non è tenuta ad aprire una posizione assicurativa presso l'INAIL, per le attività organizzate dalla scuola, in quanto comprese nell'ordinaria copertura INAIL, operante "per conto dello Stato". Si ritiene, comunque, opportuno suggerire quanto segue: per i tirocini e gli stage svolti dagli studenti presso aziende esterne alla scuola, è opportuno trasmettere preventivamente all'INAIL, territorialmente competente, l'elenco di tutti gli alunni, i docenti accompagnatori o referenti, che partecipano all'attività.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI (DPR 1124/65)

L'assicurazione obbligatoria INAIL non è operante per i docenti che svolgono insegnamenti teorici, ma solo per coloro che nello svolgimento della loro attività sono soggetti ad un rischio, non generico, ma specifico di infortunio.

Nell'eventualità, in ambito scolastico, un dipendente incorra in un infortunio non tutelato dall'INAIL (per es. un infortunio occorso ad un docente mentre scende le scale dell'edificio scolastico), questi può richiedere, entro 6 mesi dall'infortunio, il riconoscimento della dipendenza da "causa di servizio" e i benefici connessi in quanto spettanti in relazione anche all'entità delle sofferte lesioni.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI (DPR 1124/65)

In caso di infortunio occorso al personale o agli studenti è indispensabile impostare correttamente il relativo procedimento amministrativo, a beneficio dell'infortunato e a tutela del Dirigente scolastico.

Le operazioni previste sono:

1. Relazione sulle modalità dell'infortunio
2. Denuncia all'INAIL
3. Denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o, ove non esiste, al Sindaco)
4. Denuncia alla Compagnia Assicuratrice

REGISTRO INFORTUNI Art. 18, comma 1, lett. r) D. LGS. 81/08

I datori di lavoro devono comunicare all'INAIL, ..., a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni;

REGISTRO INFORTUNI abrogato dal 23/12/2015

D. Lgs. 81 del 30.04.2008



**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

D. Lgs. 81 del 30.04.2008


GAZZETTA UFFICIALE del 30 APRILE 2008 N° 101
Supplemento ordinario n°108

13 TITOLI (306 articoli)


51 allegati (232 pagine)




D. Lgs. 81 del 30.04.2008




D. Lgs. 81 del 30.04.2008



D. Lgs. 81 del 30.04.2008



D. Lgs. 81/08 e s.m.i.



D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Allegati e articoli di riferimento

Allegato I - art 14.1
Gravi violazioni ai fini della
sospensione dell'attività

Allegato II - art 34.1
Casi in cui il datore di lavoro può
essere RSPP

Allegato III A - art 41.5
Cartella sanitaria e di rischio

Allegato III B - art 40.1
Informazioni dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori

Allegato IV - art 63.1 e 63.6
Requisiti dei Luoghi di lavoro

Allegato V
Artt. 70.2, 72.1, 87.1.a, 87.2.a, 87.3.a
RES attrezzature prive di marcatura

Allegato VI
Artt. 71.3, 87.2.b, 87.3.a
Uso delle attrezzature

Allegato VII
Artt. 71.11, 71.13, 71.14
Verifiche di attrezzature

D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Allegati e articoli di riferimento

Allegato VIII - art 79.1
DPI

Allegato IX
Artt. 81.2, 81.3, 83.1, 85.2
Distanze di sicurezza parti elettriche

Allegato X – art 89.1.a
Lavori edili o di ingegneria edile

Allegato XI – art 100.1
Lavori comportanti rischi particolari

Allegato XII - art 99.1
Contenuto della notifica preliminare

Allegato XIII – art 96.1.a
Prescrizioni di sicurezza e salute per
la logistica di cantiere

Allegato XIV – artt. 98.1.3 e 98.1.4
Formazione coordinatori

Allegato XV
89.1.h, 91.1.a, 100.1
Piani di sicurezza nei cantieri

Allegato XVI – art 91.1.b
Fascicolo dell'opera

Allegato XVII – artt. 90.9.a e 97.2
Idoneità tecnico professionale

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XVIII – artt. 108 e 122
Viabilità nei cantieri, ponteggi e
trasporto materiali

Allegato XIX – art 112.2
Verifiche sui
ponteggi metallici fissi

Allegato XX – art 113.10
Costruzione ed impiego di
scale portatili

Allegato XXI – artt. 116.4 e 136.8
Formazione addetti ai lavori in quota

Allegato XXII – art 134.1
Pi.M.U.S.

Allegato XXIII – art 140.4
Deroga per
ponti su ruote a torre

Allegato XXIV – artt. 163.1 e 163.2
Segnaletica di sicurezza

Allegato XXV – artt. 163.1 e 163.2
Cartelli segnaletici

Allegato XXVI – artt. 163.1 e 163.2
Segnaletica per contenitori e
tubazioni

Allegato XXVII – artt. 163.1 e 163.2
Segnaletica attrezzature antincendio

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXVIII
Artt. 163.1, 163.2, 163.3
Segnaletica ostacoli, pericoli e per le
vie di circolazione

Allegato XXIX – artt. 163.1 e 163.2
Segnali luminosi

Allegato XXX – artt. 163.1 e 163.2
Segnali acustici

Allegato XXXI – artt. 163.1 e 163.2
Comunicazione verbale

Allegato XXXII – artt. 163.1 e 163.2
Segnali gestuali

Allegato XXXIII

Artt. 168.2, 168.3, 169.1
MMC

Allegato XXXIV – art 174.3
VDT

Allegato XXXV – artt. 202.3 e 202.4
Vibrazioni

Allegato XXXVI – art 208
Valori limite di esposizione e valori di
azione per campi elettromagnetici

Allegato XXXVII – art 215
Radiazioni ottiche

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXXVIII
Artt. 222.1.d, 223.1.e, 232.2
Valori limite di espos.ad agenti chimici

Allegato XXXIX
Artt. 222.1.e, 223.1.e, 232.2
Valori limite biologici e sorv. sanitaria

Allegato XL
Artt. 228.1, 228.2, 232.2
Divieti per agenti chimici

Allegato XLI
Artt. 225.2, 232.2, 237.1.d
Metodi di misurazione

Allegato XLII
Artt. 234.1.a.3, 236.4.a, 245.2.a
Elenco di sostanze, preparati e processi

Allegato XLIII
Artt. 234.1.c, 235.3, 245.2.a
Valori limite esposizione professionale

Allegato XLIV – art 271.4
Attività lavorative con presenza di
agenti biologici

Allegato XLV – art 272.2.f
Segnale di rischio biologico

Allegato XLVI
Artt. 268.3, 271.1.a, 275.1, 279.5
Elenco agenti biologici classificati

Allegato XLVII
Artt. 274.3, 275.1, 276.1
Misure e livelli di contenim. agenti
biologici

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XLVIII
art 276.1
Specifiche per processi industriali

Allegato XLIX
Artt. 293.1, 294.2.c, 296
Ripartizione aree atmosfere esplosive

Allegato L
Artt. 293.2, 294.2.d, 295.1, 295.2
Atmosfere esplosive

Allegato LI
art 293.3
Segnale atmosfere esplosive

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera b)**

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il responsabile, con poteri decisionali e di spesa, dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività.

Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente cui spettano poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia gestionale. Se tale funzionario non è formalmente stato individuato dall'organo di vertice della amministrazione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, il Datore di Lavoro coincide con il vertice medesimo

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera d)**

DIRIGENTE

Persona che attuа le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al Dirigente.

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Dirigente o al Datore di Lavoro

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera e)**

PREPOSTO

Persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito.

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Preposto

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera a)**

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera a)**

EQUIPARATI AL LAVORATORE

- Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto);
- Associati in partecipazione (art. 2549 C.C.);
- Soggetti in tirocini formativi e di orientamento;
- Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT;
- Volontari (CRI, VVF, Protezione Civile, ...);
- Lavoratori socialmente utili (LSU).

SOGGETTI – SCUOLA I°

DATORE DI LAVORO = DIRIGENTE SCOLASTICO

Nella SCUOLA è il **Dirigente Scolastico** al quale spettano i poteri di gestione, oppure un Funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia di spesa.

Scuola – DM 29.09.1998 n. 382

DIRIGENTE = D.S.G.A.

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Nella SCUOLA è identificato come **Dirigente il DSGA**, limitatamente ai lavoratori sotto le sue direttive.

SOGGETTI – SCUOLA II°

PREPOSTO - sovrintende alla attività, garantisce l'attuazione di direttive, controlla l'esecuzione

RESPONSABILE DI LABORATORIO

INSEGNANTE

INSEGNANTE TECNICO PRATICO

ASSISTENTE TECNICO

L'obbligo di vigilanza sui minori, sia quando accedono ai laboratori, sia quando utilizzano semplicemente le strutture e gli arredi dell'edificio scolastico è da sempre compito delle figure professionali ausiliarie, dell'insegnante, ed in primis, del Dirigente Scolastico chiamato ad organizzare il "Sistema di Prevenzione".

51

SOGGETTI – SCUOLA III°

LAVORATORE

INSEGNANTE

INSEGNANTE TECNICO PRATICO

ASSISTENTE TECNICO

COLLABORATORE SCOLASTICO

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

ASSISTENTE TECNICO

STUDENTE NEI LABORATORI

STUDENTE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

52

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lett. l), f), g)**

SPP

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati alla attività di prevenzione e protezione

RSPP

Persona designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP

ASPP

Persona facente parte del SPP

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lett. l), f), g)**

RSPP e ASPP devono essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali necessari (Art. 32).

Principali requisiti:

- Diploma di Scuola Media Superiore;
- Corso di Formazione adeguato alla natura dei Rischi (modulo A-B): per ASPP;
- Capacità di Organizzazione e Gestione dell'Attività Tecnica ed Amministrativa (modulo C): per RSPP.

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera h)**

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 28, comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

**D. LGS. 81/08
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera i)**

**RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA**

Persona designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera n)**

PREVENZIONE

Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Campo di Applicazione Art. 3, Commi 1, 2,3**

La normativa si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

L'applicazione deve tenere conto delle effettive particolarità in cui operano:

- Forze Armate e di Polizia, VV. F., addetti al Soccorso Pubblico e alla Protezione Civile, strutture giudiziarie, penitenziarie;
- Università, scuole;
- Organizzazioni di volontariato;
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi;
- Archivi, biblioteche, e musei sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici, storici e culturali;

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Campo di Applicazione Art. 3, Commi 1, 2,3**

Verranno emanati i Decreti necessari ad individuare queste particolarità; fino a tale data resta valida la normativa precedente in materia.

Ad oggi sono stati emanati:

- **Decreto PCM 231/2011:** individuazione delle particolari esigenze della Protezione Civile
- **DM 13/4/2011 e Decreto PCM 12/1/2012:** individuazione delle particolari esigenze delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato (CRI, VV.F., ...)

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 3 bis**

Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla L. 381/91, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31/12/2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Campo di Applicazione Art. 3, Commi 4,5,6,7

4. La normativa si applica a tutti i lavoratori, sia subordinati che autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati
5. Per i lavoratori con contratto di somministrazione, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore
6. Per i lavoratori in distacco, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccante, fermo restando gli obblighi di formazione e informazione del distaccatario
7. Per i lavoratori a progetto la normativa è applicata nei luoghi di lavoro del committente

D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Campo di Applicazione Art. 3, C. 8,9,10,11

8. Per i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali la normativa si applica con l'esclusione di piccoli lavori domestici, insegnamento privato e assistenza domiciliare
9. Per i lavoratori a domicilio deve essere garantita un'adeguata formazione ed informazione, la fornitura dei necessari DPI e di attrezzature conformi al titolo III
10. Per i lavoratori a distanza con collegamento informatico e telematico deve essere garantito quanto previsto dal titolo VII.
11. Per i Lavoratori Autonomi si applicano le norme specifiche riportate negli articoli 21 e 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 12**

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

CODICE CIVILE - Art. 2222 - Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con **lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente**, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV.

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 11**

CODICE CIVILE - Art. 230 bis - Impresa familiare

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

**D. LGS. 81/08 coord. con D. LGS. 106/09
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 11**

CODICE CIVILE - Art. 2083 - Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

**D. LGS. 81/08
Campo Di Applicazione Art. 3, Comma 12 Bis**

12-bis. Nei confronti di volontari:

- di cui alla L. 266/1991
- che effettuano servizio civile
- associazioni di promozione sociale L.383/2000
- associazioni sportive dilettantistiche L.398/91-L289/2002
- associazioni religiose
- programmi internazionali educazione non formale
- soggetti DPR 917/86

si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21.

D. LGS. 81/08
Campo Di Applicazione Art. 3, Comma 12 Bis

Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo.

Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

D. LGS. 81/08
Art. 21 – LAVORATORI AUTONOMI

OBBLIGHI

- Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III
- Munirsi di DPI ed utilizzarli in conformità al titolo III
- Munirsi di tesserino di riconoscimento se svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

FACOLTA'

- Beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- Partecipare a specifici corsi di formazione incentrati sui rischi propri, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 13

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto saranno emanate disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative annue e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.

D. LGS. 81/08
Computo dei Lavoratori Art. 4

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori da cui il decreto fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- i collaboratori familiari;
- i soggetti che frequentano tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale;
- i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio;

D. LGS. 81/08
Computo dei Lavoratori Art. 4

- i lavoratori a domicilio, se l'attività non è svolta in forma esclusiva per il datore di lavoro committente;
- i volontari;
- i lavoratori autonomi, i Co.co.co e i lavoratori a progetto, se l'attività non è svolta in forma esclusiva per il committente;
- i lavoratori in prova.

D. LGS. 81/08
Computo dei Lavoratori Art. 4

Il personale in forza, normalmente, si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

I lavoratori somministrati o assunti a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore effettivamente lavorato nell'arco di un semestre.

I lavoratori impiegati a tempo determinato per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo si computano per frazioni di Unità – Lavorative - Anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

**OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI
D'APPALTO O D'OPERA O DI
SOMMINISTRAZIONE**

**D.U.V.R.I.
INCARICATO COOPERAZIONE E
COORDINAMENTO**

APPALTO DI OPERE EDILI O SIMILI

Fin da prima dell'inizio dei lavori occorre avere ben presente chi saranno i principali protagonisti del futuro cantiere:

- Committente
- Dirigente scolastico
- RSPP scuola
- Coordinatore per la Progettazione (CSP)
- Coordinatore per l'Esecuzione (CSE)
- Datore di Lavoro impresa/e

APPALTO DI OPERE EDILI O SIMILI

IL COMMITTENTE NOMINA:

- Responsabile dei Lavori
- Coordinatore per la Progettazione se necessario
- Coordinatore per l'Esecuzione se necessario
- Imprese esecutrici

IL COMMITTENTE INFORMA:

- Dirigente scolastico
- R.S.P.P. scuola

OBBLIGO DI NOTIFICA art. 99

COMPITO DEL COMMITTENTE

OBBLIGHI DI NOTIFICA, DI NOMINA DEI COORDINATORI E DI REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
D.LGS. 81/08

	DURATA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO										
	0	10	30	50	100	200	300	500	1.000	30.000	OLTRE
Cantieri con più imprese, anche non contemporaneamente,	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA										
	RESPONSABILE LAVORI + COORD. PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI										
	PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO										
	NOTIFICA PRELIMINARE										
Cantieri con la presenza di una sola impresa	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA										
	NOTIFICA PRELIMINARE										
	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI)*										

* DUVRI: Solo per datori di lavoro committenti, in caso di affidamento lavori in appalto all'interno della propria azienda

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

Verifica Idoneità Tecnico - Professionale

Il DDL Committente o i Dirigenti verificano preliminarmente l'idoneità tecnico professionale di:

- Imprese Appaltatrici
- Lavoratori Autonomi

Per lavori da affidare:

- In appalto
- Con contratto d'opera
- Con contratto di somministrazione

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

Verifica Idoneità Tecnico - Professionale

La verifica dell'idoneità tecnico professionale avviene secondo apposito DPR (ancora da emanare).

Fino all'entrata in vigore del DPR la verifica è eseguita acquisendo:

- Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Autocertificazione dell'impresa o lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/00, sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

Informazione sui rischi specifici

Il Datore di Lavoro committente e i suoi Dirigenti forniscono a imprese e lavoratori autonomi, **dettagliate informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

Esempio

- Personale di riferimento (dirigenti, preposti ...)
- Presenza di rumore, sostanze pericolose, macchine, circolazione mezzi
- Dotazione servizi igienici, spogliatoi
- Gestione attrezzature (eventuale autorizzazione uso promiscuo)
- Illustrazione Piano di Emergenza
- Rischi specifici legati alla attività da svolgere (es. tipologia solai e coperture, mezzi di accesso, dotazione di sistemi di protezione collettiva)

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

Cooperazione tra Datori di Lavoro

I vari Datori di Lavoro:

- Committente, anche tramite i suoi dirigenti e preposti;
- Appaltatori, compresi i Lavoratori Autonomi;
- Subappaltatori;

cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell' appalto

coordinano i vari interventi di protezione e prevenzione dai rischi informandosi reciprocamente con particolare attenzione alla **eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori** delle diverse imprese

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - art. 26

D.U.V.R.I.

Il Datore di Lavoro Committente elabora un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indica le misure per eliminare i rischi da **interferenze tra le imprese.**

Note

Documento mirato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese.

Da elaborare prima dell'inizio dei lavori in quanto allegato obbligatorio al contratto d'appalto.

Sono esclusi i rischi specifici delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - art. 26

D.U.V.R.I.- quando

Il DUVRI è necessario in tutti i casi di affidamento lavori, ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi anche al di fuori del contesto "cantiere edile"

Esempio:

- Gestione magazzini e movimentazione materiali
- Contratti manutenzione
- Servizi di Pulizia
- ...

La valutazione deve essere specifica per i lavori oggetto dell'appalto

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - art. 26

D.U.V.R.I.- Contenuti essenziali

- Identificazione e descrizione lavoro da svolgere
- Individuazione delle imprese coinvolte nell'appalto
- Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
- Individuazione e analisi delle varie interferenze
- Valutazione dei relativi rischi
- Scelte progettuali, organizzative e procedure
- Prescrizioni operative, misure di prevenzione, DPI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - art. 26

Altre informazioni

- Misure di coordinamento per l'uso comune di locali, attrezzature, sistemi di protezione collettiva
- Modalità organizzative della cooperazione del coordinamento
- Modalità organizzativa della "gestione emergenze"
- Durata dei lavori e se necessario delle singole fasi
- Stima dei costi per la sicurezza

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

Solidarietà

L'Imprenditore Committente è tenuto a rispondere

“in solido”

- **con l'appaltatore**
- **e con ciascuno degli eventuali subappaltatori**

al risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro non indennizzati da INAIL

Esclusi i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

COSTI PER LA SICUREZZA

Nei singoli contratti di:

- Appalto (Art. 1655 C.C.)
- Subappalto (Art. 1656 C.C.)
- Somministrazione (Art. 1559 C.C.)

vengono specificatamente indicati i **costi relativi alla sicurezza del lavoro** con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto

Note

- La mancata specifica dei costi annulla il contratto (art. 1418 C.C.)
- I RLS e le Organizzazioni Sindacali hanno accesso a tali dati

TESSERA DI RICONOSCIMENTO art. 26

Il personale che opera nell'ambito di lavori in appalto o subappalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento con:

- Fotografia
- Generalità del lavoratore
- Indicazione del Datore di Lavoro

D.U.V.R.I. – SCUOLA I°

Alcuni casi sull'obbligo del DUVRI

Caso A

Appalti esterni definiti dall'ente proprietario, anche se l'intervento è dentro la scuola.

Esempi di appalto:

Manutenzione ordinaria:

- controllo periodico presidi antincendio (porte - estintori - naspi, ...)
- verifiche periodiche impianti (elettrici – ascensori, ...)

Servizi:

- servizi pulizia
- servizio mensa

Il DUVRI deve essere elaborato dall'ente, dopo aver acquisito dalla scuola le informazioni utili per la redazione del documento.
A carico della scuola la redazione di una lettera contenente le informazioni utili.

D.U.V.R.I. – SCUOLA II°

Alcuni casi sull'obbligo del DUVRI

Caso B

Intervento dentro la scuola fatto direttamente da personale dipendente dall'ente proprietario.

Esempi di appalto:

Manutenzione ordinaria:

- riparazioni guasti di piccola entità (sost. Lampade - porte, ...)

Niente DUVRI ma lettera informativa della scuola all'ente come caso A.

D.U.V.R.I. – SCUOLA III°

Alcuni casi sull'obbligo del DUVRI

Caso C

La scuola definisce e gestisce direttamente l'appalto.

Esempi di appalto:

- Servizio pulizia
- Servizio mensa

Il DUVRI deve essere elaborato dalla scuola

Caso D

La scuola definisce e gestisce direttamente una fornitura.

Esempi di appalto:

- Servizio merenda (macchinette)
- Forniture materiali vari

Niente DUVRI. Lettera informativa della scuola al fornitore

**APPALTI - BASSO RISCHIO - INCARICATO ART. 26, c. 3
(modifiche introdotte dal Decreto del Fare)**

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

ovvero

individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, c. 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

91

**APPALTI - BASSO RISCHIO - INCARICATO ART. 26, c. 3
(modifiche introdotte dal Decreto del Fare)**

In caso di redazione del DUVRI esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto d'appalto o d'opera.

92

**APPALTI - BASSO RISCHIO - INCARICATO ART. 26, c. 3
(modifiche introdotte dal Decreto del Fare)**

Le disposizioni dell'art. 26, c. 3 non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell'ambito di applicazione del codice di cui al D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

93

**APPALTI – ESCLUSIONI – ART. 26, c. 3 bis
(modifiche introdotte dal Decreto del Fare)**

Ferme restando le disposizioni di cui ai c. 1 e 2, l'obbligo di cui al c. 3 (Redazione DUVRI o Nomina Incaricato) non si applica ai **servizi di natura intellettuale**, alle **mere forniture di materiali o attrezzature**, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del DM 10.3.1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento del DPR 177/2011, o dalla **presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari** di all'All. XI D. Lgs. 81/08.

Uomini - giorno = entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!